

Causa C-228/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

12 aprile 2023

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

12 aprile 2023

Ricorrente:

Association AFAÏA

Resistente:

Institut National de l'origine et de la qualité (INAO)

CONSEIL D'ÉTAT (CONSIGLIO DI STATO, Francia)

[OMISSIS]

in sede

contenziosa

[OMISSIS]

Visto il seguente procedimento:

Con ricorso e memoria di replica, registrati il 22 ottobre 2020 e il 22 marzo 2022 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État, l'associazione AFAÏA chiede al Conseil d'État di:

1°) annullare per eccesso di potere la decisione del 4 febbraio 2020 con la quale l'institut national de l'origine et de la qualité (Istituto nazionale per l'origine e la qualità, in prosieguo: l'«INAO») ha respinto la sua domanda di modifica della Guida alla lettura dei regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, nella parte in cui definisce la nozione di allevamento industriale ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008;

2°) di ingiungere all'INAO di modificare di conseguenza la Guida alla lettura entro un mese dalla notifica della sua decisione e di corredarla di misure di pubblicità tali da mettere in evidenza che la nuova interpretazione relativa alla definizione di effluenti di allevamento industriale non è più applicabile né in vigore;

[OMISSIS]

Essa sostiene quanto segue:

- l'INAO non è competente ad adottare misure complementari per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008;
- l'interpretazione data dalla Guida alla lettura, che adotta un divieto di utilizzo, nell'agricoltura biologica, di concimi ottenuti da animali d'allevamento in gabbie, in sistemi fessurati/ad assicelle o a griglia/graticciato integrale e che superano le soglie di cui all'allegato I della direttiva 2011/92/UE, contravviene al senso e alla portata dei regolamenti;
- tale interpretazione e le modifiche di cui è stata oggetto su un breve periodo violano i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
- tale interpretazione, che è più restrittiva di quella vigente in altri Stati membri dell'Unione europea, può creare distorsioni significative della concorrenza tra i produttori dei diversi Stati membri.

Con due controricorsi, registrati il 7 maggio 2021 e il 9 settembre 2022, l'INAO conclude per il rigetto del ricorso [OMISSIS]. Esso afferma che i motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati.

[OMISSIS]

Visti gli altri documenti del fascicolo;

Visto:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
- il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007;
- il regolamento di esecuzione (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008;
- il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

- il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021;
- la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011;
- [OMISSIS]

Considerando quanto segue:

- 1 Dagli atti di causa risulta che l'INAO ha modificato nel gennaio 2020 la sua Guida alla lettura dei regolamenti europei (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, per interpretare, in particolare, il divieto, di cui all'allegato I del secondo di tali regolamenti, dell'uso su terreni biologici dei concimi e degli ammendanti del terreno di origine animale «provenienti da allevamenti industriali», nel senso che esclude gli effluenti «di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE» nonché quelli «di allevamento in gabbie e che superano» le stesse soglie. L'associazione AFAIA, sindacato professionale avente ad oggetto la difesa degli interessi collettivi dei produttori di concimi organici, chiede l'annullamento per eccesso di potere della decisione del 4 febbraio 2020 con la quale l'INAO ha respinto la sua domanda di modifica della Guida alla lettura nella parte in cui definisce la nozione di allevamento industriale ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008, e che sia ingiunto all'INAO di modificare di conseguenza la Guida alla lettura entro un mese dalla notifica della sua decisione e di corredare tale modifica di misure di pubblicità tali da evidenziare che la nuova interpretazione relativa alla definizione di effluenti di allevamento industriale non è più in vigore.
- 2 [OMISSIS]
- 3 Da un lato, [OMISSIS] i regolamenti europei da prendere in considerazione sono quelli applicabili alla data della presente decisione, vale a dire il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. Dall'altro lato, se è vero che l'INAO ha messo in rete, sul suo sito Internet, una nuova Guida alla lettura della normativa biologica, applicabile a partire dal 1° gennaio 2022, quest'ultima riprende in modo identico, al suo punto 192, l'interpretazione della nozione di «allevamento industriale» contestata

dall'associazione AFAÏA, che deve essere considerata nel senso che contesta quanto enunciato da tale punto 192 della nuova guida.

- 4 Il regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018, all'articolo 3, definisce la «produzione biologica» come *«l'impiego (...) di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione»*. Tra gli obiettivi della produzione biologica citati all'articolo 4 menziona: *«(...) b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli; / (...) d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico; / e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali(...)*». Ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento: *«La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali: (...) / g) limitare l'uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a: / i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; (...) / ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali; (...) »*. Ai sensi dell'articolo 6 di questo regolamento: *«Per quanto riguarda le attività agricole e dell'acquacoltura, la produzione biologica si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici: / a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo (.); / b) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna; / c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale; (...)»*. L'articolo 9 dello stesso regolamento dispone che: *«(...) / 3. Per i fini e gli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione. (...) »*. Ai sensi dell'articolo 12 di tale regolamento, che definisce le «norme di produzione vegetale»: *«1. Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di cui all'allegato II, parte I. (...)»*. Ai sensi dell'articolo 14 di tale regolamento, che definisce le «norme di produzione animale»: *«1. Gli operatori del settore della produzione animale si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte II (...)»*. L'articolo 24 del medesimo regolamento, relativo all' «autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica» dispone che: *«1. La Commissione può autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi: (.) / b) come concimi, ammendanti e nutrienti; (.)*». L'allegato II a questo regolamento dispone nella sua «Parte I: Norme di produzione vegetale» che: *«1.9.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate: (...) / c) in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica. /1.9.3. Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica. (...) »*. Questo stesso

allegato dispone, nella sua «*Parte II: Norme di produzione animale*», da un lato, con il titolo di «*Requisiti di carattere generale*», che: «(...) 1.1. *Tranne nel caso dell'apicoltura, è vietata la produzione animale «senza terra», in cui l'agricoltore che intende produrre animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l'uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali*», che «1.4.2.1. (...) *gli animali biologici pascolano su terreni biologici (...)*», che «1.6.3. *La densità di allevamento nei fabbricati assicura il conforto e il benessere degli animali, oltre a tener conto delle loro esigenze specifiche, e dipende, in particolare, dalla specie, dalla razza e dall'età degli animali. (...)* / 1.6.8. *Non è consentito l'uso di gabbie, recinti e gabbie «flat decks» per l'allevamento di nessuna specie animale. /»* ed enuncia d'altra parte, a titolo di norme specifiche applicabili alle diverse specie animali, esigenze relative ai pavimenti dei locali di stabulazione escludendo che siano nella loro totalità fessurati o gliati.

- 5 Per l'applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente, si rimanda al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021. L'articolo 2 di questo regolamento di esecuzione dispone che: «*Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, (...), a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione (...)*». L'allegato II dispone che «*I concimi, gli ammendanti e i nutrienti elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi: / - alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e / - alla normativa dell'Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI*» Tra i prodotti elencati figurano in particolare il «*Letame*», il «*Letame essiccato e pollina disidratata*», gli «*Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato*» e gli «*Effluenti di allevamento liquidi*», con la precisazione «*Proibiti se proveniente da allevamenti industriali*».
- 6 La nozione di «*allevamenti industriali*», così utilizzata nella versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 non è definita né da quest'ultimo né dal regolamento (UE) 2018/848. Sebbene la stessa nozione si ritrovi nella maggior parte delle versioni linguistiche di tale regolamento di esecuzione, e in particolare nella versione inglese, per contro le versioni danese, neerlandese, portoghese, in particolare, utilizzano la nozione di «*allevamento senza terra*». Quest'ultima nozione non è neanche definita in questi due regolamenti, dato che il punto 1.1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 menziona semplicemente, come si è detto al punto 4, che la «*produzione animale senza terra*» è vietata qualora l'agricoltore che intende produrre animali di allevamento biologico non gestisca terreni agricoli e non abbia concluso un accordo scritto di

cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l'uso di unità di produzione biologica per tali animali. Risulta inoltre dalla nota del gruppo di esperti riunito dalla Commissione europea nel maggio 2021 al fine di individuare la portata della nozione di «allevamento industriale» che, non potendo fornirne una definizione precisa, l'elaborazione di tale nozione dovrebbe avvenire sulla base di una serie di indizi che includono in particolare l'allevamento in gabbia, o che non consente agli animali di muoversi a 360 gradi, l'allevamento senza terra, la natura della stabulazione (pavimentazione piena, illuminazione...), il superamento di taluni limiti di densità e le condizioni di alimentazione (antibiotici, organismi geneticamente modificati).

- 7 La divergenza tra le versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, menzionata al punto precedente, esisteva già tra le versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (CE) n. 889/2008, che esso ha sostituito. Così, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 834/2007, che prevedeva l'utilizzo, in agricoltura biologica, di effluenti provenienti dalla produzione biologica ma ammetteva l'uso anche di concimi e ammendanti autorizzati dalla Commissione, il regolamento di esecuzione (CE) n. 889/2008 autorizzava l'uso degli stessi prodotti, ad eccezione, anch'esso, di quelli provenienti, nelle versioni francese e inglese, da «*allevamenti industriali*», e, in altre versioni, da «*allevamento senza terra*», senza definire ulteriormente tali nozioni, ma detto regolamento di esecuzione disponeva tuttavia all'articolo 16 che «*La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata*». Inoltre, tali autorizzazioni erano menzionate come rientranti nelle «*autorizzazioni a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 mantenute a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007*», il quale disponeva che «*I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2*».
- 8 In precedenza, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, originariamente non era corredato da nessuna restrizione all'uso dei prodotti in causa, ma prevedeva, nella versione francese in vigore a partire dal 2006 del suo allegato II, per quanto riguarda il «*Letame*» e il «*Letame essiccato e pollina disidratata*»: «*Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91*», quest'ultimo riguardante «*gli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera tre unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggera*» e, per quanto riguarda gli «*Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato*» e gli «*Effluenti di allevamento liquidi*»: «*Proibiti se provenienti da allevamento senza terra*», senza ulteriormente definire la nozione di allevamento senza terra. La versione inglese di tali disposizioni utilizzava la nozione di allevamento industriale. La guida all'applicazione di queste disposizioni elaborata dalla Commissione

europea, che utilizzava anch'essa i termini «*allevamento industriale*», sottolineava che spettava agli Stati membri definirne la portata, suggerendo di includervi gli allevamenti che combinavano, da un lato, un impianto che impedisce agli animali di muoversi a 360 gradi o che li mantiene in modo predominante al buio o senza uno spazio per riposare e, dall'altro, l'assenza di terreni destinati alla produzione agricola vegetale che consentono l'utilizzo degli effluenti.

- 9 A sostegno della sua domanda di annullamento del rifiuto di modificare le enunciazioni controverse della Guida alla lettura dell'INAO, l'associazione AFAIA sostiene in particolare, che le enunciazioni di tale guida violano la portata dei regolamenti di cui trattasi, dal momento che la nozione di allevamento industriale accolta da tali regolamenti deve intendersi nel senso che riguarda l'allevamento senza terra, mentre l'interpretazione accolta dalla guida esclude la totalità degli allevamenti in un sistema fessurato o a griglia integrale e in gabbie, al di là di un certo numero di animali, anche se tali allevamenti non sono necessariamente allevamenti senza terra.
- 10 L'INAO, in sua difesa, fonda l'interpretazione data nella sua Guida alla lettura sulle esigenze dell'agricoltura biologica, descritte nel preambolo del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, secondo il quale: «*La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali*». L'INAO indica, peraltro, di aver tratto le conseguenze dal cambiamento di terminologia operato nella versione francese dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008, che hanno sostituito la nozione di «allevamento industriale» alla nozione di «allevamento senza terra» che figurava nel regolamento modificato (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991. L'INAO sostiene che, interpretando la nozione di allevamento industriale come riferita alle condizioni di stabulazione degli animali, sia in termini di libertà di muoversi e di accesso a spazi esterni sia in termini di densità di popolamento, e seguendo l'accezione corrente del termine «industriale» nel senso che si riferisce alla meccanizzazione dei procedimenti e al carattere massivo della produzione, le autorità francesi hanno inteso escludere le aziende le cui dimensioni e condizioni di allevamento non sono compatibili con gli obiettivi del citato regolamento, tra i quali figurano il benessere degli animali e la fiducia dei consumatori nella catena di produzione dell'agricoltura biologica, e non hanno pertanto violato il contesto e gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 889/2008. L'INAO precisa che un'indagine condotta nell'aprile 2020 dalla Fédération nationale d'agriculture biologique (Federazione nazionale di agricoltura biologica) presso 19 Stati membri indica che la nozione di allevamento industriale è interpretata dalla maggior parte di essi come riferita anche ad aziende che ricorrono a sistemi di gabbie, fessurati o grigliati e che superano determinate soglie per quanto riguarda il numero di animali per allevamento. Da questa indagine risulta tuttavia che le soglie adottate da questi Stati membri sono, per un

certo numero di essi, più restrittive di quelle adottate dall'INAO, che ha ripreso le soglie menzionate dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, la quale impone di sottoporre a valutazione gli «*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: / a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline; / b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o / c) 900 posti per scrofe*», e che certi Stati membri adottano anche criteri relativi all'alimentazione degli animali, che escludono gli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati.

- 11 In primo luogo, la nozione di «allevamento industriale» non è oggetto di alcuna definizione nel regolamento (UE) 2018/848 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, così come del resto nei regolamenti precedenti che utilizzavano tale nozione. Inoltre, dagli atti di causa risulta che tale nozione è oggetto di un'interpretazione diversa a seconda degli Stati membri. Infatti, alcuni Stati membri continuano ad assimilare questa nozione alla nozione di allevamento senza terra, mentre altri Stati membri distinguono le due nozioni e definiscono la nozione di «allevamento industriale» facendo riferimento a esigenze tecniche e a soglie di numero di animali variabili, o anche, per alcuni di essi, a esigenze in termini di alimentazione.
- 12 In secondo luogo, dalle disposizioni citate ai punti 4 e 5 risulta, da un lato, che per la produzione vegetale biologica, gli effluenti d'allevamento utilizzati a fini della fertilizzazione del suolo devono provenire in linea di principio a loro volta dalla produzione biologica, ma che qualora ciò non consenta di soddisfare il fabbisogno nutrizionale delle piante, e solo nella misura necessaria, è consentito utilizzare concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica, come definiti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Sebbene da tali disposizioni risulti altresì che, in materia di produzione biologica animale, è vietata la produzione senza terra, le gabbie, i recinti e le gabbie «flat decks» non sono utilizzati per l'allevamento di nessuna specie animale, e i fabbricati che ospitano gli animali devono, per i bovini, gli ovini e i suini, disporre di un'area notte o di riposo pavimentata non provvista di fessure e, per il pollame, avere almeno un terzo di superficie pavimentata, non costituita da fessure o griglie, e per le galline ovaiole, una parte sufficiente di superficie destinata alla raccolta delle deiezioni, tali elementi non sono però di per sé sufficienti, tenuto conto delle incertezze rilevate al punto 11, a determinare se la nozione di «allevamento industriale» utilizzata nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 debba, alla luce del contesto di tale disposizione e dell'obiettivo perseguito da tale normativa, essere equiparata alla nozione di «allevamento senza terra» e se, in mancanza, essa includa necessariamente, al di là di un certo numero di animali, l'uso di sistemi integralmente composti da fessure, griglie o gabbie.
- 13 La risposta al motivo di ricorso dell'associazione AFAÏA vertente sul fatto che l'interpretazione risultante dalle enunciazioni contestate contravviene al senso e alla portata delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1165, che vietano l'uso

nell'agricoltura biologica di concimi e ammendanti provenienti da allevamenti industriali, dipende quindi dalle risposte alle seguenti domande: da un lato, se la nozione di «allevamento industriale» debba essere interpretata come equivalente a quella di allevamento «senza terra»; dall'altro, qualora la risposta alla domanda precedente sia che la nozione di «allevamento industriale» è distinta da quella di allevamento «senza terra», quali siano i criteri da prendere in considerazione per determinare se un allevamento possa essere qualificato come industriale ai sensi dell'allegato II di tale regolamento.

- 14 Le questioni citate al punto 13 sono dirimenti ai fini della definizione della presente controversia e, in mancanza di una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che chiarisca l'oggetto e la portata delle disposizioni di cui trattasi, pongono serie difficoltà di interpretazione. È pertanto necessario adire questa Corte in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, fino alla pronuncia della stessa, sospendere la decisione sul ricorso dell'associazione AFAIA.

DECIDE QUANTO SEGUE:

[OMISSIS] Il procedimento relativo al ricorso proposto dall'associazione AFAIA è sospeso fino a quando la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulle seguenti questioni:

1°) Se l'allegato II al regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, adottato ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, debba essere interpretato nel senso che la nozione di allevamento industriale ivi contenuta è equivalente a quella di allevamento «senza terra».

2°) Qualora la nozione di allevamento industriale sia distinta dalla nozione di allevamento «senza terra», quali siano i criteri da prendere in considerazione per stabilire se un allevamento debba essere qualificato come industriale ai sensi dell'allegato II al regolamento (UE) 2021/1165.

[OMISSIS]